



Accordo integrativo sulle "Ferie solidali"

Il giorno 28 marzo 2023 alle ore 11:00 presso la sede di LAZIOcrea via del Serafico 107, Roma si sono incontrate:

la Delegazione aziendale rappresentata dal Presidente Luigi Pomponio, Loretta Margherita Quaranta (Relazioni Sindacali) e Laura Mochi (Responsabile Risorse Umane);

la Delegazione sindacale rappresentata da: Fp CGIL, CISL FP, UIL FPL, UIL PA e UGL Terziario e dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria;

nel seguito "le Parti".

Premesso che:

- 1) l'art. 24 del D.lgs. n. 151/2015 ha introdotto, a fini solidaristici, l'istituto della cessione delle Ferie prevedendo che "fermi restando i diritti di cui al D.lgs. 8 aprile 2003, n. 66, i lavoratori possono cedere a titolo gratuito i riposi e le Ferie da loro maturati ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che, per le particolari condizioni di salute, necessitano di cure costanti, nella misura, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dai Contratti Collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro";
- 2) tale misura è stata recepita dall'art. 44 bis del CCNL Federculture 2019 - 2021 che, rispetto a quanto disciplinato dalla disposizione di legge, estende la facoltà di avvalersi delle Ferie cedute anche per far fronte a gravi motivi personali e familiari, individuati in sede di contrattazione aziendale, non fronteggiabili attraverso il ricorso ad altri istituti contrattuali;
- 3) in base alla suddetta disposizione contrattuale la disciplina per le condizioni di accesso e per le modalità di applicazione di tale istituto contrattuale è demandata alla contrattazione aziendale;
- 4) le Parti sono concordi nel ritenere che la solidarietà collettiva tra dipendenti sia un valore aggiunto che consente di accrescere il senso di appartenenza e di rafforzare i rapporti di colleganza, migliorando il clima aziendale; a tal fine, intendono introdurre tale forma di supporto nei confronti dei dipendenti che si trovino nelle situazioni di difficoltà di cui sopra, mediante l'avvio di una prima fase sperimentale;
- 5) il Decreto Legislativo n. 66/2003 all'articolo 10 dispone che "il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di Ferie retribuite non inferiore a quattro settimane" e che "il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per Ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro";


Tutto ciò premesso, le Parti convengono:

1) in attuazione delle disposizioni legislative e contrattuali citate in premessa, i lavoratori e le lavoratrici assunti con Contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, che abbiano già fruito di tutte le giornate di Ferie e degli istituti di assenza retribuiti, spettanti nell'anno di riferimento e negli anni precedenti, potranno richiedere la cessione in proprio favore di giorni di "Ferie solidali";

2) la richiesta di "Ferie solidali" potrà essere presentata dal personale che:

2.1 abbia necessità di prestare assistenza al/ai figlio/i minorenni/i le cui particolari condizioni di salute siano certificate mediante idonea documentazione, rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o convenzionata, attestante la patologia e la necessità di cure continue e costanti;


2.2 abbia necessità di assistere componenti del nucleo familiare e/o parenti e affini entro il secondo grado in gravi condizioni di salute, certificate da una struttura sanitaria pubblica o convenzionata, attestante la patologia e la necessità di cure continue e costanti;




- 3) ai fini dell'attuazione dell'istituto il personale che si trovi nelle condizioni di necessità su indicate potrà presentare all'Area Risorse Umane la richiesta di "Ferie solidali" per una misura massima di 30 giorni, subordinatamente al complessivo utilizzo di tutte le proprie Ferie, recuperi e permessi retribuiti previsti dalla normativa vigente nazionale e aziendale; la richiesta potrà essere reiterata in caso del perdurare della necessità e dovrà essere corredata da certificazione comprovante lo stato di necessità delle cure in questione, rilasciata da struttura sanitaria pubblica o convenzionata;
- 4) ricevuta la richiesta di Ferie solidali, l'Area Risorse Umane renderà tempestivamente nota a tutto il personale l'esigenza, indicando il numero di giorni di Ferie solidali richiesti e garantendo l'anonimato del richiedente;
- 5) i dipendenti che intendano aderire alla richiesta di "Ferie solidali" dovranno formalizzare all'Area Risorse Umane la propria adesione in modo volontario e a titolo gratuito, indicando su apposita modulistica il numero dei giorni di Ferie che intendono cedere. Al fine di sostenere concretamente il personale in difficoltà, oltre alla possibilità di poter donare le Ferie residue al 31 dicembre dell'anno precedente, sarà consentito anche cedere le Ferie maturate fino al mese in cui è pervenuta la richiesta, purché eccedenti il limite imposto dall'articolo 10 del Decreto Legislativo n. 66/2003 (4 settimane);
- 6) su base volontaria ed a titolo gratuito il dipendente può cedere anche le quattro giornate di Festività soppresse maturate di cui all'art. 44 del CCNL Federculture;
- 7) l'Area Risorse Umane, esperiti i predetti passaggi, procederà all'assegnazione delle "Ferie solidali" cedute ai lavoratori richiedenti, in misura pari al quantitativo richiesto, con conseguente caricamento delle giornate aggiunte sul cartellino del dipendente richiedente. Per il rispetto dell'anonimato, tali Ferie aggiuntive non saranno contraddistinte da un codice che ne permetta l'identificazione come istituto solidale;
- 8) le Ferie "cedute" resteranno nella disponibilità del lavoratore cedente sino al momento dell'accoglimento della proposta di cessione e permarranno nella disponibilità del lavoratore cessionario fino al perdurare delle condizioni alla base della richiesta;
- 9) qualora il numero di giorni di Ferie offerte superi quello dei giorni di Ferie richiesti, la cessione dei giorni è effettuata in misura proporzionale tra tutti gli offerenti;
- 10) nel caso in cui il numero di giorni di Ferie cedute sia inferiore a quello dei giorni richiesti e le richieste di Ferie solidali siano plurime, le giornate cedute saranno distribuite in misura proporzionale tra tutti i richiedenti;
- 11) nel caso in cui venissero meno le condizioni di cui al suindicato punto 2), le Ferie cedute e non fruite torneranno nella disponibilità degli offerenti secondo un criterio di proporzionalità;
- 12) le operazioni di raccolta e di assegnazione delle giornate di Ferie cedute saranno effettuate nel rispetto della normativa sui dati personali prevista dalle norme vigenti;
- 13) il presente Accordo ha carattere sperimentale e resta in vigore sino ad emanazione del nuovo Contratto Collettivo Integrativo Aziendale.

Letto, confermato e sottoscritto

Per LAZIOcrea S.p.A.



Per le OO.SS. Territoriali

CALLIP 

CISLFP 

UILTRK  Ministero

UGL 

Per la RSU

Francesco Pizzarello
Stefano Testa
Luca

Ugo

Carlo

Antonio

Gianni

Alberto

QUADR - CSA

Volontario

Stefano

Luca

Volontario UIC FPL